

COMUNE DI CALENZANO

BANDO DI CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DI SORGENTE DI ACQUE MINERALI AI SENSI DELLA L.R. TOSCANA N. 38/2004, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO 11/R DEL 2009 E DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RICERCA E COLTIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI DEL COMUNE DI CALENZANO – approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Calenzano n. 148 del 30/09/2025.

Art. 1

Oggetto della Concessione

La presente concessione ha per oggetto lo sfruttamento, l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'acqua minerale proveniente dalla sorgente denominata "Milovano", sita nei dintorni della località Case Corzano, casa Poggio e Casa Lama Sopra, identificata catastalmente al Foglio 17, Particelle 98-101-151 del Catasto Terreni del Comune di Calenzano.

L'acqua minerale della "Sorgente Milovano" è stata riconosciuta tale con Decreto del Ministero della Salute n. 12 del 12/12/2023 (Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Milovano» in Calenzano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita), ai sensi del D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 e successive modifiche e integrazioni. Le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua sono quelle riportate nel suddetto Decreto di riconoscimento e negli eventuali successivi aggiornamenti.

La sorgente "Milovano", è univocamente riconosciuta dal sopracitato Decreto del Ministero della Salute n. 12 del 12/12/2023 come quella sgorgante dai pozzi P1, P2 e P3 all'interno dell'omonimo permesso di ricerca in Comune di Calenzano (FI): tutti gli elaborati tecnici atti alla precisa identificazione sono contenuti all'interno della Relazione di Fine Ricerca, reperibile al seguente link cloud:

<https://cloud.comune.calenzano.fi.it/s/f5apqMzXmggJXA2>

Art. 2

Base Giuridica

Il presente Bando è redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana 28 settembre 2004, n. 38 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali" e dal Regolamento di attuazione 8 maggio 2009, n. 11/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 settembre 2004, n. 38 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali)", e del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RICERCA E COLTIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI DEL COMUNE DI CALENZANO – approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Calenzano n. 148 del 30/09/2025 (di seguito Regolamento Comunale).

Art. 3

Durata, trasferimento, rinnovo, riduzione, cessazione, decadenza, revoca e caratteristiche della concessione

1. La concessione che si originerà dall'aggiudicazione della gara avrà la durata massima di anni 25

(venticinque), ovvero inferiore in proporzione all'ammontare degli investimenti programmati dal concessionario e al loro ammortamento, e potrà essere oggetto di:

- trasferimento nel rispetto dell'art. 24 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 12 del Regolamento Comunale;
- rinnovo nel rispetto dell'art. 26 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 35 del Regolamento Comunale;
- riduzione dell'area di coltivazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 27 del Regolamento Comunale;
- cessazione e/o rinuncia, decadenza e revoca nel rispetto degli artt. 27 e 28 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 13 del Regolamento Comunale;

2. La concessione è inoltre subordinata a:

- a) l'espletamento di tutte le procedure autorizzative e gli atti di assenso previste dalle norme vigenti, con particolare riferimento alla valutazione impatto ambientale (VIA) da parte del vincitore della gara in ordine all'attività programmata dal concessionario;
- b) alla redazione delle operazioni di delimitazione definitive e del relativo verbale, con oneri e spese comunque denominate a completo carico del vincitore della gara;
- c) alla firma della convenzione il cui schema è reperibile al seguente link cloud:
 - <https://cloud.comune.calenzano.fi.it/s/f5apqMzXmvggJXA2>;
- d) alla presentazione della garanzia fidejussoria e/o deposito cauzionale, di cui agli artt. 13 e 17 della L.R. n. 38/2004 e degli artt. 23,24 e 25 del Regolamento Comunale.

3. Fermo restando il minimo fissato dalla legge (75.000,00 Euro) l'ammontare della garanzia fidejussoria ovvero del deposito cauzionale di cui alla lettera d) del precedente comma 2 sarà stabilito in sede di istruttoria delle istanze di partecipazione alla gara.

La concessione avrà una durata di 25 anni, a decorrere dalla data di stipula della convenzione, rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori 5 anni, previa valutazione del Comune e rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Canone di Concessione, oneri e obblighi del concessionario

1. A fronte del diritto di sfruttamento del bene demaniale, il canone di concessione che sarà dovuto dal concessionario al Comune di Calenzano ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 15 del Regolamento Comunale è fissato nella misura minima di (salvo la maggiorazione proposta dal concessionario nell'offerta di bando di gara):

- 1,60 (uno virgola sessanta) Euro a metro cubo per i primi 3.000 (tremila) mc di acqua imbottigliata;
- 1,70 (uno virgola settanta) Euro a metro cubo per i quantitativi di acqua imbottigliata compresi tra 3.001 mc e 7.000 mc;
- 1,80 (uno virgola ottanta) Euro a metro cubo per i quantitativi di acqua imbottigliata superiori a 7.001 mc.

È prevista altresì una royalties variabile minima pari al 1% (salvo la maggiorazione proposta dal concessionario nell'offerta di bando di gara) del fatturato lordo derivante dalla vendita dell'acqua imbottigliata, calcolata annualmente e da versarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La proposta di canone, di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la proposta di royalties variabile, entrano a far parte dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 8 del presente bando (canone + royalties - criterio H - "Offerta Economica")

2. Parimenti, a fronte del diritto di sfruttamento del bene demaniale, il concessionario sarà soggetto al pagamento di una somma dovuta per gli oneri diretti e indiretti di cui all'art. 22, comma 5, della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 15 del Regolamento Comunale, che sarà stabilito in sede di stipula della convenzione da allegarsi alla concessione, in relazione ai contenuti del piano industriale e all'offerta di gara presentati da parte del partecipante che risulterà vincitore.

3. Il Comune di Calenzano provvederà alla definizione dell'area di coltivazione, se e in quanto risulterà sulla scorta dell'esatta delimitazione definitiva di cui all'art. 17 del Regolamento e nei limiti dell'art. 15 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 15 del Regolamento Comunale.

4. Per gli anni successivi al primo, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio, sotto pena, in difetto, di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 29 del Regolamento Comunale; il canone di concessione sarà aggiornato annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'ISTAT.

5. Fermo restando la possibilità di decadenza della concessione come indicato nello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 31 comma 5 della L.R. n. 38/2004 e dell'art. 15 del Regolamento Comunale, il mancato pagamento del canone entro i termini sopra stabiliti dal Comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:

- a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
- b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni;

6. Ai fini della determinazione dell'importo del canone, il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Calenzano, entro il mese successivo al semestre di riferimento, dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, recante la quantità di acqua minerale emunta e quella imbottigliata.

7. In caso di non corrispondenza dei dati autocertificati a quelli rilevati con altra statistica, sarà oggetto di accertamenti ed eventuale contestazione da parte del Comune;

8. Ove non intervengano accordi bilaterali, opportunamente scritti e portati a conoscenza dell' A.C., per il riuso e il recupero di edifici e manufatti esistenti nell'area di coltivazione è vietata qualsiasi edificazione che non sia riconducibile alle opere di presa, se non già esistenti e utili allo scopo, e alle costruzioni di servizio di queste definite come pertinenze dall'art. 23 della L.R. n. 38/2004 e dall'art. 15 del Regolamento Comunale.

9. Nuovi manufatti e opere potranno essere realizzati a seguito di motivata dimostrazione della loro necessità nel piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa come richiesto nei successivi articoli tra i documenti di gara, comunque subordinatamente alla conclusione delle procedure previste dalla legge per la necessaria variante agli strumenti urbanistici generali vigenti di competenza comunale;

10. Il concessionario o suoi aventi causa a qualsiasi titolo sarà tenuto ad attuare il progetto ed il piano industriale proposto in sede di offerta, a pena di decadenza dalla concessione.

11. Il titolare della concessione o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, avrà l'obbligo di installare ad ogni opera di presa (pozzo o sorgente) misuratori automatici della portata oltre ad effettuare, almeno una volta ogni mese, misure del livello piezometrico, misure della temperatura, della conducibilità elettrica e del PH, nonché analisi chimiche e isotopiche dell'acqua e ogni altro elemento utile in ordine a caratterizzare il giacimento.

12. Il titolare della concessione o suoi aventi causa a qualsiasi titolo dovrà rispettare scrupolosamente tutte le normative vigenti in materia di acque minerali, igiene, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

13. Il titolare della concessione o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, dovrà mantenere in perfetta efficienza gli impianti e le opere realizzate, garantendo la continuità della produzione.

14. Il titolare della concessione o suoi aventi causa a qualsiasi titolo dovrà consentire l'accesso agli impianti e alla sorgente al personale comunale e agli enti di controllo per le verifiche del caso.

15. A carico del Concessionario risultano gli oneri del presente bando e quelli definiti nello schema di Convenzione, comprensivi degli oneri diretti ed indiretti, come previsti dalla lett. b), comma 5, art. 22, della L.R. 38/2004 e dall'art. 15 del Regolamento Comunale.

16. Il titolare della Concessione o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, dovrà garantire l'entrata in produzione per lo sfruttamento della risorsa entro e non oltre 24 mesi dalla stipula della Convenzione, pena la decadenza della Concessione stessa.

Art. 5

Accesso alla gara e termine di presentazione delle offerte

1. I soggetti interessati a partecipare alla gara, in quanto capaci di contrarre con la P.A., sia quali imprenditori individuali che come Imprese collettive o come raggruppamenti temporanei di imprese o come Consorzi stabili od ordinari secondo le definizioni e i contenuti del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno far pervenire al Comune di Calenzano, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento Comunale, un plico chiuso con strumenti idonei atti a garantire manomissioni o accidentali aperture, comunque integro, siglato e sigillato sui bordi di chiusura, e con la chiara dicitura "Offerta per la gara relativa alla concessione "Sorgente Milovano", – DOCUMENTI DI GARA - NON APRIRE", contenente:

a) Una Busta denominata "A" sigillata recante il titolo di "Offerta Tecnica e Documentazione Amministrativa" con la domanda di partecipazione in bollo e la documentazione tecnico-amministrativa tra cui, senza deroga alcuna con riferimento al Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 approvato con D.P.G.R. 24 marzo 2009 n. 11/R:

- gli elaborati elencati nell'allegato C del sopracitato Regolamento 11/R;
- i documenti di cui all'allegato D del sopracitato Regolamento 11/R, con particolare riguardo al piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali, con mantenimento almeno degli occupati dal precedente concessionario, e alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività potrebbe produrre sul territorio, articolato nell'intero arco di durata temporale della concessione (max 25 anni) con l'indicazione degli investimenti finanziari diretti e attivabili e le relative fonti di finanziamento;

ad ogni buon conto la Busta “A” dovrà obbligatoriamente contenere la Relazione descrittiva del progetto di sfruttamento, comprensiva di:

- 1) Descrizione dettagliata delle opere civili ed impiantistiche previste per la captazione, convogliamento, imbottigliamento e stoccaggio dell'acqua.
- 2) Piano di investimento e cronoprogramma dei lavori.
- 3) Dettaglio delle tecnologie e dei macchinari che si intendono utilizzare, con particolare attenzione agli aspetti di innovazione e sostenibilità.
- 4) Piano di gestione e manutenzione degli impianti.
- 5) Studio di fattibilità economica e finanziaria del progetto.
- 6) Piano di marketing e commercializzazione** dell'acqua imbottigliata, inclusi i canali di distribuzione e le strategie di posizionamento del prodotto.
- 7) Stima dei volumi di acqua che si intendono imbottigliare annualmente.
- 8) Proposte per la valorizzazione del territorio e l'impatto positivo sull'occupazione locale.
- 9) Piano di gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.
- 10) Studi geologici, idrogeologici e ambientali aggiornati della sorgente e dell'area circostante, se disponibili o necessari per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere previste.
- 11) Curriculum vitae del personale chiave che sarà coinvolto nella gestione e produzione.

b) Una Busta denominata “B” recante il titolo di “Offerta Economica” relativa all’offerta; anch’essa sigillata - riportante all’esterno il nominativo del soggetto concorrente ed in caso di Imprese riunite, i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l’Impresa mandataria capogruppo, nonché l’indirizzo PEC.

2. Ulteriori dettagli sul contenuto e natura della documentazione sono riportati al successivo art. 8.

3. La mancanza sul plico della dicitura “Offerta per la gara relativa alla concessione “Sorgente Milovano”, – DOCUMENTI DI GARA - NON APRIRE” e/o la non idonea sigillatura del plico comporterà l’esclusione dalla gara.

4. Le domande dovranno essere redatte obbligatoriamente in lingua italiana.

5. Il plico di cui al comma 1 dovrà essere fatto pervenire al SUAP del Comune di Calenzano in P.zza Gramsci 11 50041 - Calenzano, con qualsiasi mezzo ritenuto utile (consegna diretta al protocollo, invio per posta, corriere, ecc.) entro e non oltre le ore 12:00 del 30/04/2026.

6. Dell’arrivo faranno fede esclusivamente la data e l’ora apposte dall’ufficio protocollo dell’indirizzo sopra citato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

7. Il recapito del plico entro i sopra richiamati termini è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione comunale ove, per disguidi postali o per altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza previsto nel bando.

8. Parimenti, l'Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione dei plichi da parte di qualsivoglia vettore scelto dal partecipante, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Tutta la documentazione deve essere presentata in originale o in copia autenticata nelle forme di legge

Art. 6

Ulteriori requisiti di partecipazione – esclusione – ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale

1. Saranno ammessi a partecipare tutti i soggetti già genericamente indicati al comma 1 dell'art. 5, iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa, aventi cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.

2. Non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sono riscontrate caratteristiche e condizioni elencate al comma 11 dell'art. 14 della L.R. n. 38/2004 ed inoltre nei casi di condanna con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

3. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

4. L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. Un operatore economico sarà escluso dalla partecipazione alla gara se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

6. Il Comune Calenzano. escluderà dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.L.gs. n. 50/2016, qualora:

a) il Comune possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.L.gs. n. 50/2016;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.L.gs. n. 50/2016;

c) il Comune dimostri con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; l'essere stato oggetto di revoca di precedente aggiudicazione anche in forma provvisoria, il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio della ANAC (autorità Nazionale Anti Corruzione) per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

7. Il Comune di Calenzano. escluderà un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che il medesimo si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 6, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura;

8. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 2, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

9. Se il Comune di Calenzano. riterrà che le misure di cui al comma 8 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

10. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 8 e 9 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara, il Comune di Calenzano ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e all'Autorità giudiziaria.

13. Sono motivo di esclusione incoerenze e difformità delle opere previste dal piano industriale presentato rispetto ai piani di governo del territorio comunali e sovraordinati.

Art. 7.

Documentazione da includere nel plico

1. Oltre a quanto sommariamente ma inderogabilmente indicato al precedente art. 5 in dettaglio la documentazione da includere nel plico dovrà essere composta da:

quanto alla busta "A" recante il titolo di "Offerta Tecnica e Documentazione Amministrativa":

a) domanda di partecipazione in bollo, redatta in lingua italiana e sottoscritta, autenticata o da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità accompagnata ai sensi di legge, dal titolare o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza; nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Procuratore, deve essere allegata copia autentica o autenticata della procura;

b) dichiarazione sostitutiva, resa in conformità al T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, ovvero anche da un procuratore del legale rappresentante con allegata la relativa procura notarile, con la quale venga attestato:

- di possedere la Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero la residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione del paese di residenza;
- l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti;
- l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa;
- l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- l'insussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione concedente, ovvero della commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione concedente;
- la non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- l'inesistenza di false dichiarazioni, compiute nell'anno antecedente all'indizione della presente procedura di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - di essersi recata sui luoghi ove sono siti i beni oggetto di concessione e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del contenuto della propria offerta;
 - di aver preso compiuta visione dell'avviso-disciplinare di gara e degli atti richiamati e di accettarlo integralmente e di non formulare alcuna riserva in merito;
 - di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - per il caso di Imprese collettive, la composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante;
 - la non violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
 - l'insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 c.c., oltre che di situazioni di collegamento, con altre ditte concorrenti e di aver formulato l'offerta autonomamente; OPPURE di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente; OPPURE: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere in regola con la normativa disciplinante il diritto del lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 1999);
 - l'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
 - l'assenza di pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative, previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965;
 - che non sussistono soggetti cessati dalla carica di rappresentante legale o di amministratore della Società, nell'anno antecedente la gara (in caso affermativo, occorre attestare le generalità dei soggetti cessati);
- c) una dichiarazione sostitutiva di attestazione della capacità tecnico-organizzativa, da documentarsi mediante indicazione delle pregresse od attuali esperienze di coltivazione ed utilizzo di acque minerali e termali, dell'organico di personale dipendente dall'Impresa, con enunciazione delle relative mansioni, delle figure professionali, con indicazione delle relative generalità, di cui l'Impresa si avvalga od abbia intenzione di avvalersi per l'attività, ovvero di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine e la specializzazione a coltivare ed utilizzare proficuamente i beni oggetto di concessione;

quanto alla Busta "B" recante il titolo di "Offerta Economica":

- a) Offerta irrevocabile contenente il canone annuo di concessione offerto, espresso in cifre e in lettere, non inferiore a quanto indicato al precedente articolo 4 comma 1.
- b) Offerta irrevocabile contenente la percentuale di royalties variabile offerta, espressa in cifre e in lettere, non inferiore a quanto indicato al precedente articolo 4 comma 1.
- c) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, di attestazione della sussistenza, in capo all'Impresa offerente, della capacità economico-finanziaria di realizzare il piano industriale di cui al punto C del comma 2 dell'art. 8, in quanto sarà in grado di sostenerne i costi; ovvero, in alternativa, bilanci o estratti dei bilanci dell'Impresa, dai quali sia univocamente desumibile la medesima capacità economico-finanziaria.

Art. 8.

Criteri di valutazione dell'offerta più vantaggiosa.

1. La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, quale risulterà dall'adozione del metodo aggregativo-compensatore qui analogicamente applicato, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a)
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
- \sum_n = sommatoria degli n requisiti

dove gli indici di valutazione $V(a)$ verranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; la media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola offerta da parte di tutti i commissari sarà trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate

2. Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice nominata dal Comune, sulla base dei seguenti criteri, ai quali saranno attribuiti i punteggi massimi indicati (TOTALE PUNTI: 100/100)

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
A - Valutazione Requisiti Tecnico-professionali (tot 10 punti)	A1 – Esperienze imprenditoriali, attività economiche e lavorative pregresse	5
	A2 Curriculum vitae Direttore dei lavori/Direttore tecnico	5
B - Qualità e completezza del Progetto Tecnico e del Piano Industriale (totale 33 punti)	B1 – Compatibilità ed armonizzazione con gli Strumenti di Pianificazione Comunale e territoriale sovraordinata	10
	B2 – Progetto Tecnico Degli Impianti E Delle Opere Accessorie	10

	Incluse Le Infrastrutturazioni	
	B3 - Piano degli Investimenti	8
	B4 - Programma Generale di Coltivazione	5
C - Adeguatezza e innovazione delle soluzioni impiantistiche		10
D - Sostenibilità ambientale del progetto (totale 12 punti)	D1 - previsione di misure di tutela della risorsa e dell'impatto ambientale in generale, sostenibilità e forme di valorizzazione	7
	D2 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5
E - Piano di Marketing e Commercializzazione		5
F - Impatto sull'occupazione e valorizzazione locale		5
G - Misure di compensazione territoriale		5
H - Offerta Economica (canone + royalties)		20

TOTALE	100
--------	-----

Ad ulteriore chiarimento e definizione dei criteri, si precisa che sarà data priorità nella valutazione alle proposte progettuali che:

- non richiedono varianti al PS-i o al POC, e comunque alle proposte progettuali che non prevedano insediamenti industriali e/o strade e piazzali di carico in prossimità della sorgente (sub-criterio B1);
- escludono o riducono l'aggravio di transito di mezzi pesanti sulla SP8 (sub-criterio D1);
- escludono o riducono le interferenze con le reti infrastrutturali, viarie e non (sub-criterio B2);
- dimostreranno una maggiore tutela nello sfruttamento della risorsa posta a concessione, in relazione alle altre risorse e punti di approvvigionamento potenzialmente impattati (sub-criterio D1);
- incidano meno possibile sulle riserve acquifere (eventuali definizioni di limiti autoimposti al prelievo), attraverso sistemi di monitoraggio costante che definiscano una soglia minima delle risorse acquifere da lasciare in falda (criteri C e D);
- prevedano garanzie finanziarie, anche fideiussorie, per l'eventuale reintegro di sorgenti o pozzi che dovessero entrare in crisi a causa del prelievo della risorsa posta a concessione (criterio G);
- dimostrino una prevalente ricaduta occupazionale sul territorio di Calenzano rispetto a quella dei comuni limitrofi (criterio F)

3. Le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 75/100 saranno ritenute insufficienti ed escluse dalla graduatoria del bando per l'assegnazione della Concessione.

Art. 9

Costituzione Commissione giudicatrice e Procedura di gara – ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Comunale

1. Le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione Giudicatrice o Commissione di Gara, costituita da quattro membri oltre al segretario verbalizzante, di cui uno, obbligatoriamente sarà il Segretario Comunale o persona da lui designata, nominata con provvedimento del Responsabile dell'Area Ambiente e Viabilità del Comune di Calenzano che rivestirà il ruolo di Presidente, una volta conclusasi la pubblicazione del bando nei termini indicati dal comma 1 del seguente articolo 11, comunque dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con scelta dei componenti tra i dipendenti comunali e/o commissari esterni all'Amministrazione Comunale, tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni, o liberi professionisti, di comprovata competenza esperta in materia. Tutti i componenti della Commissione Giudicatrice o Commissione di Gara, compreso il Presidente, dovranno attestare con apposita autocertificazione la non sussistenza di motivi ostativi e conflitto d'interesse, nel far parte della Commissione stessa.

2. Le operazioni di gara – prima seduta della Commissione di gara - avranno inizio alle ore 10:00 del giorno 29/05/2026 (salvo diversa comunicazione del Presidente della Commissione Giudicatrice) presso la sala Convegni al IV Piano del "Nuovo Palazzo Comunale" di Calenzano sito in P.zza Gramsci n. 11 – 50041 – Calenzano.

3. Le sedute saranno pubbliche, ai fini dell'ammissione delle offerte; saranno riservate, ai fini della valutazione delle offerte; nuovamente pubbliche, ai fini della comunicazione dell'aggiudicatario. Potranno presenziare alla gara i soggetti partecipanti ed i rappresentanti accreditati di tutte le imprese che ne avranno legittimo interesse.

4. Eventuali variazioni della data di convocazione saranno comunicate all'indirizzo PEC che ciascun offerente è tenuto a indicare sul plico contenente l'offerta (Busta "B").

5. Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi, la Commissione di Gara, in seduta pubblica, esaminerà tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o che presentino delle irregolarità, nonché quelli pervenuti successivamente alla scadenza del termine perentorio prefissato per la valida presentazione delle offerte.

6. Entro cinque giorni dalla seduta indicata al comma 2, la Commissione di gara procederà, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, aprendo in successione ciascuno di essi e, con riferimento a ciascun concorrente, la Commissione Giudicatrice:

- verificherà che il plico contenga la Busta "A" recante il titolo di "Offerta Tecnica e Documentazione Amministrativa", e la Busta "B" recante il titolo di "Offerta Economica";
- aprirà la Busta "A" ed, al fine della identificazione del relativo contenuto, procederà all'elencazione della documentazione rinvenuta all'interno della predetta busta, verificandone la completezza e la regolarità anche mediante richiesta di chiarimenti, formalizzando, in tal caso, l'esito della verifica in successiva seduta pubblica.

Successivamente all'apertura dei plichi, ogni partecipante al presente bando (ovvero proponente) è tenuto a trasmettere via PEC alla Commissione Giudicatrice tutto il contenuto della Busta "A" in formato digitale: ogni file dovrà essere firmato digitalmente (in formato CADES *.p7m) dal legale rappresentante.

7. Successivamente, la Commissione di gara trasmette le Buste "A" dei plichi ammessi al Genio Civile, all'ATO Toscana Centro, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, alla Regione Toscana, alla Soprintendenza di Firenze, che potranno richiedere a loro volta integrazioni entro i seguenti termini: 30 giorni per il Genio civile e la Soprintendenza, 15 giorni per tutti gli altri, dal ricevimento della documentazione. All'invio della documentazione e allo scambio di informazioni e richieste si procede mediante PEC.

8. A seguito della richiesta di documentazione integrativa da parte degli Enti esterni all'A.C., il procedimento d'esame delle istanze è sospeso fino alla data indicata nella relativa comunicazione inviata dal comune ai partecipanti alla gara.

9. Alla conclusione dell'iter d'esame delle domande da parte degli Enti esterni alla A.C., ovvero alla conclusione della conferenza di servizi convocata in loro sostituzione ex art. 14 della legge n. 241/1990, o ancora dalla decisione di prescindervi, tutto entro il termine massimo 60 (sessanta) giorni dall'inoltro della documentazione di cui al precedente comma 7, in occasione della successiva seduta pubblica che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC con almeno 24 ore di anticipo, la Commissione di gara procede alla definitiva verifica dei requisiti con tutti gli elementi acquisiti.

10. La Commissione di gara, in occasione della seduta pubblica di cui al comma 9:

- escluderà definitivamente i concorrenti qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.14 della L.R. n. 38/2004 o per i quali non risulti attestato il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Bando;
- aprirà la Busta "B" recante il titolo di "Offerta Economica", al fine di accertare che in essa siano contenuti (ma non aperti) tutti i documenti obbligatori così come illustrato nei precedenti articoli del presente bando, provvedendo, in caso negativo, alla esclusione del concorrente dalla gara;
- vidimerà, con sigla di tutti e tre i membri della Commissione, i documenti contenuti nella Busta "B" ed aggiornerà i lavori, in successiva seduta riservata, per la valutazione delle offerte;

11. Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione di gara procederà ad esaminare e comparare le offerte progettuali-gestionali presentate dai concorrenti, attribuendo a ciascuna la valutazione che sarà ritenuta spettante in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 8.

12. Infine, in successiva seduta pubblica, di cui darà notizia ai concorrenti mediante comunicazione per PEC con almeno 24 ore di anticipo sulla data della seduta, la Commissione di gara procederà:

- ad aprire l'offerta economica contenuta nella Busta "B";
- a calcolare e comunicare i punteggi attribuiti secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente art. 8;
- a redigere la graduatoria dei concorrenti e ad aggiudicare provvisoriamente la concessione a colui che risulterà primo;

13. Il Comune di Calenzano si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del concessionario anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia congrua e conveniente per l'A.C., e si riserva altresì la facoltà di non procedere all'individuazione del concessionario se nessuna offerta risulta conveniente ed idonea alle finalità del presente bando.

14. L'esito della gara è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del comune e ne viene comunicato l'esito a tutti i partecipanti.

15. Dalla data di pubblicazione, il vincitore della gara avvierà le procedure per l'acquisizione del parere favorevole di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) qualora gli interventi del piano industriale ricadano tra quelli previsti dalla L.R. n. 10/2010 e ss. mm. ed ii.

Art. 10

Aggiudicazione e rilascio della concessione

1. La concessione sarà aggiudicata all'offerta ritenuta più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, sulla base della valutazione complessiva dell'offerta tecnica ed economica; susseguentemente sarà redatta, in forma definitiva, la Convenzione di cui all'Art. 14, comma 7 della L.R. 38/2004 e dell'art. 21 del Regolamento Comunale.

2. Il rilascio della Concessione avverrà al momento della stipula della Convenzione di cui al comma precedente.

Art. 11

Pubblicazione e accesso

1. Il presente bando di gara, con gli allegati, è pubblicato sul BURT, e sul sito web del Comune di Calenzano.

2. La medesima documentazione sarà resa disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune di Calenzano (URP) e presso lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP).

Art. 12

Foro competente

1. I ricorsi sulla legittimità del Bando e della procedura di aggiudicazione ricadono nella esclusiva giurisdizione del T.A.R. Toscana.

2. Le controversie in tema di convenzione e concessione per lo sfruttamento della risorsa ricadono nella esclusiva competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Art. 13

Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679/2016, si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Calenzano. I dati personali raccolti dall'Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura.

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Alessandro Landi, Responsabile del SUAP di Calenzano.

3. La partecipazione alla gara comporta di conoscere ed essere consapevole che il Comune di Calenzano:

- potrà riprodurre gli elaborati per l'esame delle proposte congiuntamente ad altri Responsabili di Settori del comune e alla Giunta comunale;
- potrà dare notizia della partecipazione al bando degli operatori agli organi d'informazione e di stampa;

Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti all'Area Ambiente e Viabilità del Comune di Calenzano ai seguenti recapiti: Email bandosorgentemilovano@comune.calenzano.fi.it, Pec calenzano.protocollo@postacert.toscana.it

4. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito:
<https://www.comune.calenzano.fi.it/it/privacy>

Art. 14

Cauzione Aggiuntiva oltre Polizza Fidejussoria - ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, al momento della stipula della convenzione, oltre alla Polizza Fidejussoria di cui all'Art. 3, comma 2, del presente bando, una Cauzione Aggiuntiva (Caa), con versamento tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale, pari al 40% dell'importo totale del canone di concessione stimato per la durata prevista della concessione (Ctc), a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, calcolato moltiplicando l'aliquota più bassa proposta per il canone, di cui all'art. 4 del presente bando, per 3.000 mc/annui, per 25 anni, ovvero:

$$Ctc = cpm \times mca \times ac$$

dove:

- Ctc – Canone totale (stimato) di Concessione;
- cpm – Canone proposto per metro cubo estratto come da prima aliquota dell'art. 4 del presente bando;
- mca – metri cubi annui estratti (stimati nel piano di coltivazione)
- ac – anni della concessione

La Cauzione Aggiuntiva “Caa” sarà quindi pari al 40% di Ctc, ovvero:

$Caa=40\% Ctc$

1. La Cauzione Aggiuntiva “Caa” avrà lo scopo di coprire le spese dell’A.C. per l’espletamento del presente bando e per la stipula della Convenzione concessoria (tali somme saranno quantificate ed escusse/riscosse con apposito Atto del Responsabile del Procedimento alla firma della Convenzione).

2. La Cauzione Aggiuntiva “Caa” sarà utilizzata inoltre, per fare fronte al mancato percepimento del canone concessorio nel periodo che intercorre tra la stipula della Convenzione e l’effettiva entrata in produzione degli impianti di sfruttamento della risorsa, che si ricorda non potrà, in ogni caso superare i 24 mesi (Art. 4, comma 16 del presente bando); in questo caso il Comune incasserà, valendosi della suddetta cauzione, una somma pari a:

$(Caa/36) \times nm$

dove:

- nm – numero mesi senza produzione dalla stipula della Convenzione

Anche in questo caso la riscossione/escussione delle somme dovute avverrà attraverso apposito Atto del Responsabile del Procedimento

3. La Cauzione Aggiuntiva “Caa” sarà altresì utilizzata per coprire le spese amministrative di un eventuale revoca/recesso anticipato dalla Concessione, rispetto alla durata naturale di 25 anni.

4. La parte rimanente della Cauzione Aggiuntiva “Caa” sarà restituita al Concessionario a fine coltivazione.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Ove non pervengano domande di partecipazione o le medesime non risultino accettabili ai sensi di legge e di regolamenti vigenti e per i contenuti del presente bando, il Comune di Calenzano si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla aggiudicazione, e procedere con nuova procedura di gara senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

2. Per quanto non specificatamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.